

**FONDAZIONE DI CURA  
“CITTA’ DI GARDONE VALTROMPIA – ONLUS”**



**STATUTO**

**Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108  
del 21 ottobre 2003**

## **Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE**

È costituita una Fondazione, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione "FONDAZIONE DI CURA CITTA' DI GARDONE VALTROMPIA-ONLUS".

L'ente trae origine dalla Opera Pia Ospitale di Gardone Valtrompia, eretta in ente morale con D.R. 15 ottobre 1863 n. 83766, a seguito di un lascito testamentario disposto dal compianto Giovanni Battista Consoli, in data 15 giugno 1854.

Essa, che per la costruzione, la trasformazione, ricostruzione e attrezzatura delle sedi iniziali e di quella finale si è avvalsa delle ripetute donazioni disposte in oltre un secolo dalla popolazione, dal Comune di Gardone V.T. e da imprese locali, intitolò la Casa di Riposo alla memoria del Cavaliere del Lavoro Pietro Beretta, a titolo di riconoscenza per il notevole contributo offerto dalla famiglia nella costruzione della nuova sede della Casa di Riposo, ed allo scopo di onorare una insigne benemerita figura di cittadino gardonese.

Dopo essere stata amministrata e diretta inizialmente dalla ex Congrega di Carità, la Casa di Riposo è stata decentrata dall'ente stesso con D.R. 27 marzo 1939.

Con decreto del Presidente della Regione Lombardia 3 dicembre 1971, n. 33, veniva costituito l'Ente Ospedaliero di Gardone V.T. mediante il distacco dall'Opera Pia Ospitale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Per effetto di tale distacco, vengono contemporaneamente avviati i lavori per la costruzione della sede odierna, inaugurata il 1 maggio 1972, mentre il

18 dicembre 1973 il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia Ospitale approvava il nuovo statuto dell'Ente.

Nell'ultimo decennio di attività si sono resi necessari alcuni interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale dell'edificio; al contempo si sono concentrate esigenze ed iniziative di riqualificazione delle modalità di gestione dell'Ente. Ciò ha consentito all'Ente, oltre che soddisfare le recenti normative e standard sulla sicurezza e qualità del servizio, di ampliare sensibilmente i servizi offerti, nonché di estendere la ricettività nei confronti di sempre più gravi patologie, offrendo prestazioni ad elevato contenuto professionale. È inoltre in fase esecutiva un intervento di ampliamento della sede attraverso la costruzione di minialloggi protetti. Nel corso della sua lunga storia l'Ente si è saputo mantenere come elemento rilevante nel tessuto della società gardonese e vede ad oggi molteplici e lodevoli attività di volontariato gravitare attorno alle proprie attività istituzionali.

L'ente assume la natura giuridico formale di "fondazione" ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, con personalità giuridica di cui alle disposizioni del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, per il cui riconoscimento il Presidente assumerà tutte le iniziative del caso, dopo la sua costituzione.

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico e sono subordinati all'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS prevista dall'art. 11 del D.Lgs. 4/12/97 n. 460, appositamente istituita presso il Ministero delle Finanze.

A tal fine, lo Statuto è conformato ai principi fissati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

La Fondazione ha sede legale in Gardone Val Trompia (Brescia), via Parini, n. 14.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché essa permanga nell'ambito territoriale del Comune di Gardone Val Trompia.

### **Articolo 2 - DURATA**

La durata dell'Ente è illimitata.

L'Ente cessa per decisione unanime da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere obbligatorio del Comune, quando sia esaurito lo scopo o sia divenuta impossibile la sua realizzazione.

### **Articolo 3 – SCOPO ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI**

L'Ente non ha fine di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale prevalentemente nell'ambito territoriale del comune di Gardone e della Val Trompia.

L'Ente fonda la propria attività nel rispetto delle volontà testamentarie dei fondatori di cui all'art.1 e nell'esclusivo perseguimento di attività di beneficenza e di pubblica utilità e assistenza volte al raggiungimento di finalità di solidarietà sociale.

In generale, la Fondazione ha lo scopo di tutelare la salute, di offrire un trattamento conforme alla dignità e alla libertà della persona umana nei confronti delle persone assistite, in un ambiente familiare sereno, sviluppando iniziative idonee ad evitare l'emarginazione e la solitudine dell'anziano, dell'infermo cronico e dell'inabile al lavoro.

In particolare, l'Ente si propone:

- a) di provvedere in regime residenziale, semiresidenziale, domiciliare, all'assistenza sanitaria, assistenziale, riabilitativa, educativa, psicologica, alberghiera materiale e religiosa degli anziani, degli infermi cronici e degli inabili di ambo i sessi, svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari che abbiano domicilio prevalentemente nel comune di Gardone e nella Val Trompia, e che non possano trovare in famiglia o in altre forme di sicurezza sociale un adeguato sostegno;
- b) di provvedere alla fornitura delle prestazioni in regime residenziale attraverso ricovero temporaneo (ricoveri temporanei o di sollievo) o definitivo in struttura residenziale sia essa articolata in RSA che in alloggi protetti. Sono possibili, previ accordi con le strutture sanitarie competenti, ricoveri di soggetti con particolari patologie oltre a quelle indicate al precedente punto a) per i quali l'Ente si impegna a provvedere alla predisposizione degli spazi, delle attrezzature e del personale necessari;
- c) di provvedere alla fornitura di prestazioni semiresidenziali attraverso servizi quali il Centro Diurno Integrato o il Servizio di Assistenza Notturna;
- d) di prestare attività di fisiochinesiterapia e riabilitazione, di sostegno, di assistenza socio-sanitaria e di cura nell'igiene personale e lavanderia anche ai non ricoverati che accedano ai servizi della struttura; di erogare prestazioni di competenza anche a domicilio attraverso i propri operatori sanitari, assistenziali, educativi e di riabilitazione, nonché alla fornitura di pasti a domicilio agli anziani di ambo i sessi, inabili al lavoro proficuo, in condizioni di non

autosufficienza anche parziale, che intendano vivere presso la propria abitazione;

- e) promuovere la costituzione di un patrimonio, anche attraverso l'alienazione e la permuta di beni mobili ed immobili, nonché l'accettazione di liberalità inter vivos o mortis causa ed altre elargizioni; la rendita di detto patrimonio dovrà essere permanentemente destinata a finanziamenti di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, formazione, ricerca scientifica ed altre attività volte a migliorare la qualità della vita degli anziani, degli infermi cronici e degli inabili al lavoro proficuo di ambo i sessi, svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari che non possano trovare in famiglia o in altre forme di sicurezza sociale un adeguato sostegno;
- f) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da erogare, unitamente alle rendite e somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le medesime finalità indicate alla precedente lettera ;
- g) concorrere, per quanto di propria competenza, alla definizione delle politiche sociali della Città di Gardone Valtrompia ed alla loro realizzazione;
- h) collaborare con tutti gli enti e gli organismi di volontariato che operano in campo sociale alla costruzione di una rete integrata di servizi alla popolazione anziana.

Nel rispetto degli scopi originari, potranno essere ammessi anziani con particolare situazione di disagio economico a titolo gratuito.

In tal caso, la valutazione delle condizioni di disagio dovrà essere fondata sulla base di un giudizio complesso, inteso ad individuare le categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio economico – familiare e di

emarginazione sociale. A tal fine, l'Ente si avvarrà della collaborazione e della consulenza di esperti del settore, che potranno essere ammessi, ove ritenuto opportuno, a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione per rendere il loro parere.

Con riferimento ai settori di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (punti 1, 3, 5), l'Ente potrà eseguire attività, esemplificativamente:

a) organizzando, finanziando, curando, svolgendo:

1. servizi di carattere innovativo o sperimentale nell'esclusivo ambito della solidarietà sociale, con particolare riferimento ai servizi socio sanitari non adeguatamente soddisfatti dagli interventi pubblici;
2. progetti di ricerca scientifica e sperimentazione propri o altrui nel settore della prevenzione, della diagnostica, della terapia dei soggetti anziani portatori di patologie di qualsiasi tipo;
3. attività di ricerca scientifica nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura delle patologie dell'essere umano, con particolare attenzione alla condizione della terza età;
4. attività di ricerca scientifica nell'ambito della prevenzione, diagnosi, cura delle patologie sociali e forme di emarginazione sociale;
5. attività di ricerca scientifica nell'ambito del miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari;
6. attività di formazione teorico/pratica e di aggiornamento specialistico di personale specializzato, o in fase di specializzazione;

7. attività per loro natura accessorie a quelle istituzionali ed integrative delle stesse
- b) svolgendo o coadiuvando ogni tipo di iniziativa diretta o indiretta ritenuta utile allo scopo, concretamente praticabile, compatibile con la propria natura non lucrativa, fra cui esemplificativamente:
- 1) sensibilizzazione della popolazione alle problematiche della persona anziana, attraverso incontri con singoli cittadini, associazioni, gruppi di volontariato e utilizzando a tal fine tutti gli strumenti più idonei sia dal punto di vista informativo che formativo;
  - 2) formazione di personale medico, sanitario, educativo, del volontariato, nonché dei familiari delle persone seguite, dei caregivers non professionali per migliorare la qualità della cura e dell'assistenza alle persone anziane;
  - 3) adozione di strumenti di promozione e divulgazione dei propri servizi che tengano conto della valorizzazione dei diritti dell'anziano e siano improntati a trasparenza nelle procedure, rispetto delle persone, possibilità di discussione e verifica sia da parte degli anziani che dei loro familiari;
  - 4) centri di ricerca e studio;
  - 5) centri di formazione, specializzazione, aggiornamento;
  - 6) corsi a livello universitario e specialistico, teorici e pratici nel campo delle discipline che studiano le problematiche dell'anziano;
  - 7) conferenze, convegni, tavole rotonde;
  - 8) pubblicazioni scientifiche e divulgative;



- 9) assistenza allo studio per studenti universitari specializzandi nelle discipline che interessano lo studio della persona anziana nel suo complesso;
  - 10) assistenza all'inizio dell'attività professionale per laureati specializzati nelle discipline che interessano lo studio della persona anziana nel suo complesso;
- c) operando in proprio e collaborando con terzi, soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, Accademie, Università, Enti di Ricerca, Società Scientifiche, Ordini Professionali, Ospedali, Cliniche Private, Case Farmaceutiche, Croce Rossa, Enti senza scopo di lucro, Enti Culturali ed in genere qualsiasi soggetto interessato allo stesso fine.
- d) ponendosi come punto di riferimento e di raccordo informativo/operativo/tutorio di quanti operano nel campo dello studio delle discipline che studiano l'anziano e ciò mediante, a titolo esemplificativo:
- 1) organizzazione di teleconferenze, teleconsulti;
  - 2) organizzazione di interscambio informativo via internet;
  - 3) redazione di pubblicazioni scientifiche;
  - 4) redazione di rassegna delle pubblicazioni italiane ed estere;
  - 5) promozione di iniziative legislative e amministrative;
  - 6) informazioni occupazionali;
  - 7) studio e discussione di casi clinici;

Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, l'Ente coltiva solo finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro, come in precedenza specificato.

E' fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse dalla beneficenza e diverse da quelle aventi fini di solidarietà sociale nonché di pubblica utilità.

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse ai fini istituzionali propri, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie.

La Fondazione potrà accettare la rappresentanza e/o amministrazione di ONLUS aventi finalità affini ed eventualmente il loro assorbimento, nel rispetto delle vigenti normative di legge.

Perciò, si impone di conformarsi alle prescrizioni impartite per le ONLUS dall'art. 10 del decreto legislativo n. 460/97 (qui da intendersi integralmente recepito per quanto pertinente la propria specificità), in particolare, si precisa che l'Ente:

- a) svolge attività nei settori della:
  - 1) assistenza sociale e socio sanitaria;
  - 2) beneficenza;
  - 3) formazione;
- b) persegue in tali attività finalità di solidarietà sociale;
- c) non svolge attività diverse da quelle menzionate in a) tranne quelle ad esse direttamente connesse, nonché tutte le attività accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative della stessa, nei limiti consentiti dalla legge;
- d) non distribuisce, anche in modo indiretto, eventuali utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale a meno che la distribuzione sia imposta per legge o rivolta ad altre Onlus, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura;
- e) impiega eventuali utili od avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle direttamente connesse;

- f) devolve il patrimonio in caso di scioglimento per qualunque causa ad altre Onlus od a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662/96 e secondo quanto indicato al precedente art.2;
- g) redige bilancio o rendiconto annuale con relazione illustrativa anche dell'attività sociale;
- h) usa nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o l'acronimo «ONLUS».

L'Ente è privo di qualunque carattere partitico, sindacale, associazionistico dei datori di lavoro e associazionistico di categoria, e comunque non potrà mai svolgere o aderire a manifestazioni con tale carattere.

#### **Articolo 4 – CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

L'Ente attua i propri interventi utilizzando al meglio i propri mezzi, anche attraverso forme di convenzionamento con altri soggetti sia pubblici che privati aventi analoghe finalità. Interventi e programmi sia educativi che di solidarietà possono anche essere integrati tra loro e sono localizzati preferibilmente nel territorio della provincia di Brescia.

Le attività istituzionali sono subordinate - sotto la responsabilità del Presidente, o suo delegato - alle seguenti condizioni d'esercizio, da intendersi come direttive non vincolanti :

- a. finanziamenti adeguati già presenti all'atto di approvare nuove iniziative in considerazione della sua natura di ente senza scopo di lucro e, quindi, della sua naturale mancanza di risorse proprie;
- b. possesso della personalità giuridica e, nell'attesa della concessione di questa (da richiedersi subito dopo la costituzione), apposita polizza

di assicurazione, volta a coprire l'Ente dai rischi di responsabilità civile e di difesa legale per fatti comunque connessi alle attività espletate;

- c. pianificazione per ogni esercizio in un programma annuale (salvo nel primo esercizio, avente carattere sperimentale), appositamente concordato al termine dell'esercizio precedente in conto dell'esercizio futuro, formato possibilmente da progetti specifici per singola attività o tipologia di attività.

I progetti specifici per essere presi in esame devono :

- a) riguardare sia l'aspetto operativo, sia l'aspetto finanziario;
- b) essere proposti da un Consigliere di Amministrazione o, se proposti da terzi, essere presentati da un Consigliere di Amministrazione;
- c) essere comunicati al Presidente per la presentazione al Consiglio di Amministrazione.

Le modalità di erogazione e di gestione di servizi di riferimento, in particolare se continuativi, sono oggetto di appositi Regolamenti.

### **Articolo 5 - PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili, immobili e titoli iscritti negli appositi registri degli inventari ordinati ed aggiornati attraverso un apposito sistema informatizzato per la gestione del patrimonio.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con ulteriori donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati di quanti apprezzino e condividano gli scopi e i fini dell'Ente, ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

L'Ente intende gestire con trasparenza il proprio patrimonio e consente a cittadini ed Istituzioni di conoscerne le modalità d'uso.

Il valore complessivo dei beni mobili ed immobili è stato certificato da apposita perizia asseverata in occasione del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione, che si allega al presente statuto come Allegato 1, per farne parte integrante e sostanziale.

Le relative variazioni saranno registrate negli appositi registri degli inventari.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Ente e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

#### **Articolo 6 – MEZZI DI FINANZIAMENTO – FONDO DI FUNZIONAMENTO**

Il fondo di funzionamento, distinto dal patrimonio dell'Ente, è costituito dall'importo attivo presente all'inizio di ogni esercizio e rivolto essenzialmente alla realizzazione del fine istituzionale e, quindi, spendibile a tale scopo.

Detto fondo è prevalentemente costituito dalle risorse provenienti dalla gestione del proprio patrimonio immobiliare.

Inoltre, la Fondazione trae i mezzi necessari per lo svolgimento della propria attività istituzionale da:

- a. rendite del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito da lasciti, donazioni ed elargizioni dei benefattori e da acquisti

mediante reimpiego di avanzi e/o utili di gestione; ai benefattori la Fondazione riserva riconoscenza e ne tramanda anche all'esterno la memoria. E', inoltre, impegnata, nel rispetto della volontà degli stessi e quando, nel mutare dei tempi, si rendesse necessaria una destinazione diversa da quella originaria dal lascito elargito, a scegliere la destinazione più affine alle volontà del benefattore;

- b. rette corrisposte dagli utenti privati che usufruiscono di servizi resi a titolo non gratuito;
- c. rette corrisposte da Enti pubblici a titolo di copertura del costo dei servizi erogati dalla fondazione;
- d. contributi di Enti pubblici, territoriali e non, concessi a vario titolo;
- e. proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- f. elargizioni, eredità, donazioni, liberalità, lasciti testamentari;
- g. ogni altro tipo di introito a seguito di programmi di intervento ed iniziative sia assistenziali che educative promosse dall'Ente.
- h. ogni altro tipo di introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

La Fondazione può detenere la proprietà dei beni immobili e mobili.

E' in facoltà del Consiglio d'Amministrazione destinare in ogni esercizio una percentuale del Fondo di Funzionamento dell'esercizio stesso ad attività sociali e filantropiche.

#### **Articolo 7 – ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi obbligatori della Fondazione:

- 1. il Consiglio di Amministrazione;
- 2. il Presidente;

che si avvalgono per lo svolgimento delle loro funzioni della Direzione dell'Ente e di un Revisore dei Conti.

Tutte le cariche durano cinque anni, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti ed allo scadere del terzo mandato consecutivo non sono immediatamente rieleggibili .

### **Articolo 8 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei suoi membri, nella seduta di insediamento ed a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, del quale promuove e dirige l'attività;
- b) adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;
- c) esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio di Amministrazione;
- d) esercita le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta e per i singoli affari;

Il Presidente esercita i suoi poteri direttamente o per delega al Vice Presidente.

### **Articolo 9 - VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, nella seduta di insediamento ed a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri.

Il Vice Presidente può coadiuvare il Presidente nelle sue funzioni ed essere delegato dal Presidente per singoli affari.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### **Articolo 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 6 (sei) membri, compreso il Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Comune di Gardone Valtrompia, durano in carica cinque anni e rimangono in carica fino alla nomina dei successori.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono nel caso di mancata nomina del Presidente entro 45 giorni dal loro insediamento.

Nel caso in cui cessino contemporaneamente, per qualsiasi motivo almeno 4 (quattro) membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intenderà decaduto di diritto.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono retribuite in misura non superiore a quanto deliberato per gli amministratori della Città di Gardone Valtrompia, oltre al rimborso delle spese sostenute e preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso.

I Consiglieri non devono versare nelle situazioni di incompatibilità previste dalla legge. Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di



Amministrazione persone tra di loro legate da coniugio, parentela o affinità fino al secondo grado, né possono farne parte gli amministratori comunali.

Per la prima volta, il Consiglio di Amministrazione neo nominato si insedierà su convocazione del Presidente uscente e l'adunanza per l'elezione del Presidente sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età.

Si cessa dalla carica:

- a) per scadenza del quinquennio;
- b) per dimissioni presentate al Consiglio, senza bisogno di motivazione;
- c) per decadenza, sostituzione o esclusione nei casi di cui all'articolo 11 del presente Statuto.

Il sostituto rimane in carica fino alla scadenza dell'Organo di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione scaduto rimarrà in carica sino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Non può assumere l'Ufficio, o ne decade, colui che abbia una lite in corso con l'Ente.

#### **Articolo 11 - DECADENZA – SOSTITUZIONE - ESCLUSIONE**

I membri del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni dopo quattro sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e deve essere promossa dal Presidente.

In tal caso, come in quello di dimissione o di morte, il Comune di Gardone Val Trompia, procederà alla surroga del consigliere.

Le dimissioni del Presidente e di ogni altro membro del Consiglio di Amministrazione non hanno effetto fino a quando il Consiglio non ne abbia preso atto.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

1. il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
2. l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o danni illeciti all'immagine dell'Ente;
3. l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;
4. l'essere nelle condizioni previste dall'Art. 2382 CC..

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione. Anche in tal caso, il Presidente della Fondazione dovrà informare il Comune di Gardone Valtrompia, affinché proceda alla surroga del consigliere.

#### **Art.12 – POTERI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta ordinaria due volte all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato in seduta straordinaria almeno otto volte all'anno e, comunque, ogni qual volta il Presidente ne ravvisi la necessità o gli sia richiesto almeno da due dei consiglieri o dal Revisore dei Conti.

La convocazione deve essere fatta per iscritto a mezzo fax o lettera raccomandata a.r. o posta elettronica, da recapitarsi agli aventi diritto con preavviso di tre giorni dalla data di convocazione e con l'indicazione dell'ordine del giorno, salva rettifica per motivi contingenti.

In caso d'urgenza, tale termine è ridotto a ventiquattro ore e la convocazione può essere effettuata anche tramite telegramma.

Al Consiglio di Amministrazione, costituito validamente con la presenza della metà più uno dei membri che lo compongono, presidente compreso, spetta il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione; ed inoltre, di.

- a) eleggere il Presidente, il Vice Presidente;
- b) nominare e revocare la Direzione dell'Ente, fissandone il compenso, su proposta del Presidente;
- c) nominare e revocare il revisore dei conti, fissando il compenso, su proposta del Presidente;
- d) conferire deleghe su materie particolari ai membri del Consiglio di Amministrazione;
- e) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali altri Comitati, se del caso composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- f) assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente;
- g) stabilire direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio della Fondazione, per finanziare progetti di utilità sociale, e per coprire le spese operative;
- h) deliberare in ordine alla cessazione dalla carica a qualsiasi titolo dei membri del Consiglio di Amministrazione ed alla sostituzione e surroga dei membri nei casi previsti dal presente Statuto;
- i) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio dell'Ente;
- j) redigere ed approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, secondo quanto previsto dagli articoli 17, 18 e 19 del presente Statuto;
- k) deliberare in ordine ad ogni contratto e convenzione dell'ente;
- l) deliberare in ordine alle nuove iniziative;
- m) approvare eventuali regolamenti interni;

- n) deliberare eventuali modifiche dello Statuto;
- o) deliberare, in caso di estinzione della Fondazione, sulla devoluzione del patrimonio;
- p) deliberare sull'autorizzazione ad agire e resistere in giudizio nell'interesse dell'Ente da parte del Presidente;
- q) di accantonare una percentuale degli utili o avanzi di amministrazione a riserva legale indivisibile e la restante parte a riserva straordinaria da reinvestire per il raggiungimento dello scopo sociale ovvero per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie per natura o per la copertura di eventuali perdite di esercizio o disavanzi di amministrazione;
- r) deliberare sulla accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
- s) deliberare le norme di organizzazione e funzionamento della Fondazione;
- t) deliberare l'accettazione della rappresentanza di altre ONLUS o del loro assorbimento;
- u) approvare le proposte in ordine all'acquisto ed alla vendita dei beni ed a qualsiasi mutazione del patrimonio;
- v) deliberare l'eventuale partecipazione dell'Ente ad attività economiche di volta in volta individuate, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 10, comma 5 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- w) deliberare su ogni altro argomento relativo all'amministrazione ed alla gestione dell'ente.

In nessun caso, il Consiglio di Amministrazione può deliberare distribuzione di utili e/o riserve accantonate in quanto la fondazione, per effetto del decreto legislativo n. 460/1997, art. 10, non può distribuire,

anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione che devono essere impiegati per la realizzazione dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse, salvo nei casi in cui sia imposto o consentito dalla legge.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità, nelle votazioni a voto palese, il voto del Presidente prevale.

Le delibere di modifica statutaria sono assunte con il voto favorevole di 2/3 più 1 dei consiglieri; sono all'unanimità le delibere di cessazione dell'Ente.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voto segreto. Sono sempre a voto segreto quando riguardano persone, e ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre consiglieri presenti.

Per la validità delle delibere non verrà computato chi, avendo interessi propri o di parenti ed affini sino al quarto grado, non prende parte alle deliberazioni.

Il verbale delle riunioni viene redatto dal Direttore Amministrativo che lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Ciascun consigliere può chiedere di far annotare le proprie dichiarazioni di voto a verbale.

Si può rilasciare copia di verbale a persone estranee all'Ente, con l'autorizzazione del Presidente e a condizione che il richiedente abbia fornito adeguata motivazione ed illustrazione dell'interesse a detta richiesta.

Il Direttore Amministrativo esprime sui verbali un parere di legittimità.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione verranno pubblicate all'Albo dell'Ente per quindici giorni.

Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto dal presente Statuto, può disciplinare le modalità di convocazione e

funzionamento del Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento, nel quale viene comunque garantita la democraticità interna.

E', altresì, fatto divieto ai membri del consiglio di amministrazione prendere parte, direttamente o indirettamente, ai contratti di locazione, di esazione, di appalti che si riferiscano ai beni amministrati dall'Ente.

### **Articolo 13 – LA DIREZIONE**

La Direzione, composta da Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, è nominata dal Consiglio di Amministrazione, la cui delibera di nomina determina anche il compenso per ciascuno dei due componenti.

Il Direttore Amministrativo provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente e come tale adotta i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, cui risponde dei risultati conseguiti; sottoscrive, con il Presidente, gli ordinativi di pagamento e di incasso.

Il Direttore Sanitario è responsabile dei livelli di cura e di assistenza erogati nei diversi servizi, assicurando il rispetto delle direttive regionali e nazionali in materia.

Congiuntamente:

- a) sovrintendono a tutti i servizi eseguendo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
- b) collaborano alla preparazione dei programmi di attività dell'Ente ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;

- c) collaborano, per quanto di rispettiva competenza all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo;
- d) sono responsabili del buon andamento dell'amministrazione.

Partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione, e il Direttore Amministrativo esprime parere di legittimità sui provvedimenti da adottare.

Il Direttore Amministrativo partecipa con i Consiglieri alla responsabilità degli atti medesimi nei soli riguardi della loro regolarità e conformità allo Statuto e alla vigente normativa.

Fermo restando quanto disciplinato dallo statuto, le attribuzioni dei Direttori possono essere disciplinate in un apposito regolamento organico del personale e dei servizi dell'Ente.

#### **Articolo 14 – REVISORE DEI CONTI**

Il Revisore dei Conti è nominato con le modalità di cui all'articolo 12 del presente Statuto.

La delibera di nomina determina anche il compenso del revisore, la cui prestazione è inquadrata come incarico professionale.

Il compenso è determinato nei limiti massimi di cui ai decreti legge 21 giugno 1995, n. 236, 21 giugno 1995, n. 239, convertiti dalla legge di conversione 3 agosto 1995, n. 336.

Fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche di diritto privato, il Revisore dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Ente, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore deve essere informato delle riunioni del Consiglio di Amministrazione nei termini di preavviso previsti dal presente Statuto per i consiglieri.

Il Revisore dovrà obbligatoriamente assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in seduta ordinaria, mentre avrà la facoltà di assistere a tutte le altre riunioni in seduta straordinaria.

Inoltre, il Revisore dei Conti:

- a) può prendere conoscenza di tutte le documentazioni che gli devono essere messe a disposizione su semplice richiesta;
- b) deve pronunciarsi sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo con apposita relazione scritta; i documenti contabili da analizzare gli verranno sottoposti a cura del Presidente entro il 1 dicembre per il bilancio di previsione e il 20 marzo per il bilancio consuntivo. Il revisore dovrà esprimere il proprio motivato parere con apposita relazione entro 20 giorni dal ricevimento dei documenti contabili.

Il Revisore dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato per il quinquennio immediatamente successivo.

Fermo restando quanto previsto dal presente Statuto, le modalità di nomina, il compenso e la disciplina del funzionamento dell'organo di revisione contabile possono essere disciplinati nel Regolamento di Contabilità dell'Ente.

### **Articolo 15 - PERSONALE**

L'ente si avvale di personale dipendente i cui diritti, doveri, attribuzioni e disciplina in generale sono stabiliti nell'apposito Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi.



## **Articolo 16 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE - CARTA DEI SERVIZI**

La Fondazione impronta la gestione delle proprie attività a principi di trasparenza, efficienza e qualità dei servizi prestati.

In particolare, nell'ottica di massima partecipazione alla vita istituzionale dell'ente, la Fondazione svolge un'opera di sensibilizzazione della popolazione alle problematiche della persona anziana, attraverso incontri con l'Amministrazione comunale, singoli cittadini, associazioni, gruppi di volontariato e utilizzando a tal fine tutti gli strumenti più idonei sia dal punto di vista informativo che formativo.

Nella gestione della struttura, dovranno essere promossi, incentivati, divulgati e valorizzati i diritti dell'anziano, attraverso una trasparenza delle procedure che garantisca il massimo rispetto della persona, la più ampia possibilità di discussione e verifica con intervento sia da parte degli anziani che dei loro familiari sulle diverse problematiche che potranno emergere.

Gli anziani ed i loro familiari potranno anche costituirsi in comitati degli ospiti della struttura per farsi portatori dei loro legittimi interessi.

Detti comitati costituiranno interlocutore privilegiato per il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Nell'attuazione dei principi di trasparenza, efficienza e qualità dei servizi resi, la Fondazione si dota di Carta dei Servizi.

## **Articolo 17 – ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario dell'Ente decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Le scritture contabili della Fondazione debbono essere tenute secondo le disposizioni di cui all'articolo 25 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e le altre disposizioni vigenti in materia tributaria.

Il Servizio di cassa dell'Ente potrà essere affidato ad un Istituto Bancario con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Gli ordinativi di incasso e di pagamento dovranno recare le firme del Presidente e del Direttore Amministrativo.

Fermo restando quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente in materia, gli adempimenti contabili dell'Ente possono essere disciplinati in apposito Regolamento di Contabilità.

#### **Articolo 18- BILANCIO PREVENTIVO**

L'Ente deve operare sulla base di un Bilancio Preventivo annuale presentato dal Presidente e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro la fine dell'anno precedente.

Il Bilancio deve essere rigorosamente improntato al principio del pareggio, per cui deve ripartire le "entrate" previste in modo certo fra spese (dirette ed indirette) rientranti nei fini della Fondazione stessa.

Il Bilancio Preventivo deve essere accompagnato da un programma illustrante l'attività che s'intende svolgere nel nuovo esercizio e deve essere accompagnato dalla relazione del Revisore dei Conti.

Le entrate devono essere destinate esclusivamente ai fini istituzionali, essendo volte a coprire i costi diretti ed indiretti.

## **Articolo 19 - RENDICONTO**

Al termine di ogni esercizio finanziario, entro il 10 aprile deve essere presentato un Rendiconto dell'esercizio stesso dal Presidente al Consiglio di Amministrazione, che provvederà alla sua approvazione entro il 30 aprile.

Il Rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta; nonchè dalla relazione del Revisore dei Conti.

I saldi attivi di ogni Esercizio devono essere reinvestiti nei fini istituzionali da perseguire nel successivo Esercizio e/o in tutto/in parte ad incremento del Patrimonio.

E' esclusa ogni ripartizione fra i consiglieri di amministrazione o altri soggetti, anche in forma indiretta.

Detto divieto è esteso anche fondi, riserve o patrimonio.

E' ammessa in tutti i casi di cui ai commi precedenti una deroga nel caso che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, per statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

## **Articolo 20 - ESTINZIONE**

In caso di estinzione dell'Ente per qualunque causa, il patrimonio ed il fondo di funzionamento residui, esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con priorità nell'ambito territoriale del Comune di Gardone Valtrompia, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di estinzione dell'Ente per qualunque causa, il personale sarà trasferito a detta altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, preferibilmente nell'ambito territoriale del Comune di Gardone Valtrompia,

sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Detto ente subentrerà all'Ente in ogni rapporto attivo e passivo.

Nel caso di estinzione, l'Ente si estinguerà alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si verifica il fatto estintivo. Nell'intervallo si provvede :

- a) a portare a termine (ove possibile) le attività già programmate ed in corso, che non siano suscettibili di interruzione;
- b) a liquidare tutti i rapporti attivi e passivi pendenti con terzi, nominando un liquidatore nella persona del revisore dei conti o un professionista esterno quale Liquidatore, per formare il saldo finale.

In apposita riunione il Consiglio:

- a) prende atto dei rapporti attivi e passivi definiti, approvando il bilancio finale di liquidazione presentatogli dal Liquidatore;
- b) dispone la destinazione del Patrimonio all'atto presente e del Fondo di Funzionamento all'atto presente (depurato delle passività ed incrementato delle attività conseguite).

## **Articolo 21 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Il Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto, non decade, ma rimane in carica fino alla sua naturale scadenza.

Nelle more degli ulteriori accertamenti, il patrimonio immobiliare della Fondazione è rappresentato da quello certificato dall'apposita perizia asseverata, allegata sotto Allegato n. 1 al presente Statuto per farne parte integrante e sostanziale.

Al personale dipendente al momento della trasformazione dell'istituzione di assistenza e beneficenza si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo

4, comma 2 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Al personale di nuova assunzione, si applicherà il contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto che verrà recepito dal Consiglio di Amministrazione, previa concertazione con le organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori in servizio presso l'Ente.

### **Articolo 22 - NORME FINALI**

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono qui interamente richiamate le norme del Codice Civile in tema di fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni dettate dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, e successive emanate in materia di ONLUS.

Decorso un anno dalla prima applicazione del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione si esprime sulla corrispondenza delle norme in esso contenute rispetto al pieno e corretto perseguimento delle finalità istituzionali, proponendo se del caso, le modificazioni ritenute allo scopo funzionali.

L'assunzione da parte dell'Ente della qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale e l'uso dell'acronimo O.N.L.U.S. è subordinata al positivo espletamento delle procedure di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.